



Comune di Borgio Verezzi

Provincia di Savona

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI SAGRE GASTRONOMICHE

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 287/1991, dell'art. 52 comma 17 della Legge n. 448/2001, dell'art. 31 della Legge n. 383/2000, della legge n. 426/1971 e successive modificazioni intervenute, della legge n. 283/1962 e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980 e dello Statuto Comunale, reca disposizioni per l'effettuazione di sagre gastronomiche e, conseguentemente, per il rilascio di autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande sul territorio comunale in relazione allo svolgimento di sagre.
- Il presente Regolamento disciplina tutte le sagre che hanno svolgimento nell'ambito del territorio comunale: sia quelle che hanno svolgimento su suolo privato che quelle che hanno svolgimento sul suolo pubblico.
- Caratteristica fondante di tutte le sagre gastronomiche effettuate sul territorio del Comune di Borgio Verezzi è, in conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale, art. 2, comma 3 lettere c) e d), la promozione del territorio locale a livello turistico, culturale, ricreativo, enogastronomico.

ART.2

PRINCIPI GENERALI

- Caratteristica fondante e finalità di tutte le sagre gastronomiche effettuate sul territorio del Comune di Borgio Verezzi è, in conformità con quanto previsto dallo Statuto Comunale, art. 2, comma 3 lettere c) e d), la promozione del territorio locale a livello turistico, culturale, ricreativo, enogastronomico.
- Il Comune, nel pieno rispetto per la normativa vigente in materia di sagre, previa opportuna verifica e nel pieno rispetto delle norme del presente Regolamento, prende in considerazione le iniziative volte all'organizzazione di sagre eno - gastronomiche in grado di garantire adeguatamente la tutela della salute dei consumatori, il rispetto di standard di qualità, sicurezza ed igiene nel confezionamento e nella somministrazione dei pasti, la promozione turistica e culturale dei prodotti tipici liguri ed in particolare di Borgio Verezzi.

ART. 3

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE SAGRE

- Le sagre possono essere organizzate esclusivamente da Associazioni, Società cooperative, Enti ovvero comitati regolarmente costituiti mediante atto pubblico al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

- L'assenza di scopo lucrativo deve risultare dall'iscrizione all'apposito Albo regionale delle O.N.L.U.S. istituito ai sensi della Legge Regionale n. 30 del 1998 o da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Legale rappresentante ai sensi della Legge n. 445/2000.
- Qualora la sagra avente svolgimento su suolo pubblico abbia il patrocinio del Comune, concesso con apposita deliberazione della Giunta Comunale, il soggetto è esentato dall'obbligo di pagare il Canone per l'Occupazione del Suolo Pubblico.

ART.4

PROGRAMMAZIONE E CALENDARIO ANNUALE DELLE SAGRE

- Tutte le sagre indistintamente, sia che abbiano svolgimento su suolo privato, sia che abbiano svolgimento su suolo pubblico, debbono essere preventivamente ammesse al calendario annuale delle manifestazioni deliberato dalla Giunta Comunale ogni anno entro il 15 Maggio.
- I soggetti che intendono organizzare sagre nel periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre debbono inoltrare istanza di ammissione al calendario annuale entro e non oltre il 31 Marzo di ciascun anno solare.
- Indipendentemente dalla data di presentazione delle istanze di ammissione, nella predisposizione del calendario annuale sarà accordata precedenza alle due sagre storiche indicate nel successivo articolo 5.

ART. 5

SAGRE ESISTENTI - INDIVIDUAZIONE

- Si individuano come sagre esistenti caratterizzanti il territorio, la storia e la cultura di Borgio Verezzi le seguenti :
 - SAGRA DU FUGASSIN ;
 - SAGRA DELLA LUMACA / GASTRONOMICA– organizzata dalla Società Cooperativa a r.l. “Concordia” di Borgio Verezzi.

Tali sagre si caratterizzano per essere specificamente dirette a favorire la promozione e la diffusione delle specialità appartenenti alla tradizione gastronomica ligure e di Borgio Verezzi.

In particolare i due piatti che le caratterizzano sono i “fugassin” e le “lumache alla verezzina”.

I due piatti di cui sopra hanno carattere di preminenza assoluta nei menu proposti nelle predette sagre.

ART. 6

SAGRE DI CUI ALL'ART. 5 - LIMITI TEMPORALI

- Le sagre di cui all'art. 5 possono svolgersi per un periodo di massimo n. 4 (quattro) giorni nel corso del periodo dal 1 Giugno al 30 Settembre con le seguenti modalità:
 - a) Per un periodo massimo di n. 4 (quattro) giorni in due tornate;
 - b) in un'unica tornata per un periodo massimo di 4 (quattro) giorni.
- Per le sagre che hanno svolgimento in più momenti temporali distinti solo uno di essi può coinvolgere le giornate di venerdì, sabato o domenica ovvero altre giornate festive quali, ad esempio, Ferragosto, la Festa del Santo Patrono (29 Giugno), la Festa della Repubblica.
- Le sagre di cui all'art. 5 debbono, comunque, per poter essere autorizzate, essere ammesse nel calendario annuale delle sagre deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 4 del presente Regolamento e comunque possono avere svolgimento unicamente compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, anche in relazione agli obblighi dell'Ente circa la tutela dell'ordine pubblico e la disciplina della circolazione stradale.

ART. 7

EVENTUALI ALTRE SAGRE - LIMITI TEMPORALI

- Eventuali altre sagre rispetto a quelle di cui all'art. 5 del presente Regolamento potranno avere durata massima di 1 (un) giorno.
- Anche le sagre di cui al presente articolo 7 debbono, comunque, per poter essere autorizzate, essere ammesse nel calendario annuale delle sagre deliberato dalla Giunta Comunale ai sensi del precedente art. 4 del Regolamento.

ART. 7 BIS INTERVALLO MINIMO TRA DUE SAGRE

- Tra una sagra e l'altra che abbiano svolgimento nel periodo tra il 20.06. ed il 10 .09 non possono trascorrere meno di n. 10 (dieci) giorni.
- Negli altri periodi dell'anno il periodo di intervallo minimo tra due sagre è di n. 5 (cinque) giorni liberi.

ART. 8 LIMITI QUALITATIVI

- Tutti gli organizzatori di sagre debbono, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione alla somministrazione temporanea, comunicare il menu che verrà proposto.
- Sono ammessi esclusivamente menù contenti piatti e vini tipici liguri.
- Il menù deve essere mantenuto per tutta la durata della sagra.

ART. 9 AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRA GASTRONOMICA

Il soggetto organizzatore di una sagra deve presentare ai competenti uffici comunali :

- istanza per l'autorizzazione amministrativa alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande ai sensi della Legge n. 287/1991 dell'art. 52 comma 17 della Legge n. 448/2001, dell'art. 31 della Legge n. 383/2000, della Legge n. 426/1971 e successive modificazioni intervenute, nonché del presente Regolamento, ovvero dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 – Ufficio Commercio;
- istanza per l'autorizzazione sanitaria per i locali ovvero i luoghi ove intende effettuare la sagra ai sensi della Legge n. 283/1962, del relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 327/1980, delle vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie – Ufficio Commercio su parere della competente Azienda Sanitaria Locale;
- (solo se intende effettuare la sagra su aree pubbliche ovvero mediante l'occupazione parziale di suolo pubblico): istanza per la concessione del suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento comunale – Ufficio Tributi.

ART.10 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA DI ALIMENTI E BEVANDE

- La domanda di autorizzazione all'effettuazione di sagre gastronomiche deve pervenire presso l'Ufficio Commercio del Comune, a pena d'inammissibilità, almeno 60 giorni prima del primo giorno fissato per lo svolgimento della sagra.
- Nella domanda di autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui sopra debbono essere dichiarate:
 1. generalità complete del richiedente;
 2. Codice Fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
 3. precisa indicazione di giorni, luogo ed orari di effettuazione della sagra.

Alla domanda debbono essere allegati:

1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che la sagra ha carattere religioso, benefico ovvero politico.

Ovvero:

1. indicazione dell'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande del preposto e relativi estremi, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che la sagra ha carattere religioso, benefico ovvero politico;
2. copia della richiesta di inserimento nel calendario comunale delle sagre di cui all'art. 3 del presente Regolamento che deve essere stata presentata all'Ufficio Protocollo non oltre il 31 Marzo dell'anno in cui si intende effettuare la sagra;
3. copia del menù che verrà proposto nella sagra.

ART. 11

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

- In applicazione dell'art. 19 della Legge n. 241/1990 è consentito presentare all'Ufficio Commercio del Comune, in luogo e nei medesimi termini (vale a dire 60 giorni prima del primo giorno fissato per lo svolgimento della sagra) della richiesta di autorizzazione per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'articolo precedente, una dichiarazione di inizio attività.

- La dichiarazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. generalità complete del richiedente;
2. Codice Fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
3. precisa indicazione di giorni, luogo ed orari di effettuazione della sagra;
3. indicazione dell'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande del preposto e relativi estremi ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che la sagra ha carattere religioso, benefico ovvero politico;
4. estremi dell'autorizzazione sanitaria;
6. estremi del pagamento del Canone di occupazione del suolo pubblico e della relativa concessione;
7. copia del menù che verrà proposto nella sagra.

- L'ufficio competente entro 60 giorni accerta la veridicità di quanto dichiarato ed acquisisce la relativa documentazione. L'ufficio accerta altresì che la sagra sia stata inserita nel calendario delle manifestazioni approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

- Nel caso in cui venga riscontrata la non sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge ovvero la carenza di alcuno degli elementi prescritti per la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, l'Amministrazione notifica il divieto di prosecuzione dell'attività. In caso di dichiarazioni false o mendaci trova applicazione quanto previsto nell'art. 21 della Legge 241/1990.

- La dichiarazione di inizio attività prodotta oltre i termini di cui al precedente comma 1 si ha per non ricevuta.

ART.12

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA

- Deve essere altresì presentata all'Ufficio Commercio del Comune, almeno 60 giorni prima del primo giorno fissato per lo svolgimento della sagra, domanda di autorizzazione sanitaria.

La domanda deve contenere:

1. generalità complete del richiedente;
2. Codice Fiscale e Partita I.V.A. del richiedente;
3. precisa indicazione di giorni, luogo ed orari di effettuazione della sagra;
4. indicazione del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande.

All'istanza deve essere allegata apposita planimetria dell'area in cui avrà svolgimento la sagra redatta in scala 1: 100 nonché relazione tecnico descrittiva dell'area e dei locali eventualmente utilizzati, redatta da tecnico abilitato.

- La planimetria e la relazione tecnica vengono tempestivamente trasmesse dall'Ufficio Commercio del Comune alla competente Azienda Sanitaria Locale per l'adozione del parere igienico sanitario sull'idoneità dei luoghi e /o dei locali prescelti alla manipolazione, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 13 DOMANDA DI OCCUPAZIONE SU SUOLO PUBBLICO

- Qualora la sagra venga effettuata su suolo pubblico almeno 30 giorni prima del primo giorno fissato per lo svolgimento della sagra deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune istanza di occupazione di suolo pubblico in bollo. L'istanza deve contenere:

1. generalità complete del richiedente;
2. Codice Fiscale e Partita I.V.A. del richiedente;
3. precisa indicazione di giorni, luogo ed orari di effettuazione della sagra e del numero di metri quadrati di suolo pubblico che andrà ad occupare.

- All'istanza deve essere allegata dichiarazione di rispondenza della sagra che si intende effettuare ai requisiti di cui agli artt. 3 (sagre su suolo pubblico) e 4 (inserimento nel calendario delle sagre) del presente Regolamento.

ART. 14 LIMITAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DI SAGRE SUL SUOLO PUBBLICO

- Qualora la sagra abbia svolgimento sul suolo pubblico, l'autorizzazione alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la concessione di suolo pubblico possono essere negate ed in ogni tempo revocate per ragioni di viabilità e di ordine pubblico.

- In caso di revoca della concessione di suolo pubblico, conformemente a quanto previsto dal regolamento sull'occupazione di suolo pubblico, non è dovuto alcun rimborso del canone di occupazione già eventualmente pagato.

ART. 15

- L'eventuale svolgimento, nell'ambito delle sagre autorizzate ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa, di intrattenimenti musicali, potrà aver luogo esclusivamente nel rispetto della vigente normativa di legge nonché del piano di zonizzazione acustica comunale e compatibilmente con lo svolgimento delle manifestazioni organizzate direttamente dal Comune, in particolare, le eventuali immissioni sonore che ne potranno derivare non dovranno arrecare disturbo alcuno al Festival Teatrale ovvero ai concerti organizzati o patrocinati dal Comune.

ART. 16 NORME FINALI E DI RINVIO

- Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa richiamo della vigente normativa, anche sanitaria, in materia di somministrazione temporanea al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai vigenti Regolamenti dell'Ente.

- Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 17

DEROGHE

“La Giunta Comunale, con motivata deliberazione, può in casi eccezionali derogare al presente regolamento in particolare per quanto riguarda gli artt. 6, 7 e 7 bis nel solo caso in cui si tratti di sagra organizzata da Associazioni o Enti locali con sede in Borgio Verezzi privi di scopo di lucro.”